

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **22/1979** (ECLI:IT:COST:1979:22)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Udienza Pubblica del **21/03/1979**; Decisione del **04/05/1979**

Deposito del **10/05/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14443**

Atti decisi:

N. 22

ORDINANZA 4 MAGGIO 1979

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 16 maggio 1979.

Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCTARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58, primo e quarto comma, 43,

primo e quarto comma, e 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), promossi con ordinanze 14 giugno 1975 della Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, 10 maggio 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di Benevento, 9 aprile 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Rovigo, 17 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, 21 ottobre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, 25 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Isernia, 20 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Mantova, 21 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Aosta, 26 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Siracusa, 21 luglio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, 31 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Matera, 18 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Livorno, 30 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Napoli, 25 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1D grado di Salerno, 3 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Matera, 7 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Ferrara, 14 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Imperia, 12 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Siracusa, 20 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Siracusa, 16 gennaio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di Perugia, 7 giugno 1978 della Commissione tributaria di 10 grado di Gorizia, 17 febbraio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, 8 novembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Cuneo e 17 maggio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di Rieti, iscritte al n. 420 del registro ordinanze 1975; al n. 503 del registro ordinanze 1976; ai nn. 56, 78, 79, 253, 254, 347, 397, 424, 480 e 516 del registro ordinanze 1977; ai nn. 41, 180, 206, 234, 281, 292, 293, 363, 364, 415, 518, 519, 553 e 592 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'anno 1975; n. 246 dell'anno 1976; nn. 87, 94, 100, 183, 265, 293, 306 e 347 dell'anno 1977; nn. 18, 94, 164, 179, 250, 257, 285 e 320 dell'anno 1978; nn. 24, 31 e 38 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 58, primo e quarto comma; 43, primo e quarto comma; 48, e dell'intero Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a vari articoli della Costituzione, allegandosi la illegittimità costituzionale della limitazione della possibilità di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Considerato che, nonostante la parziale difformità di prospettazione e di argomentazioni contenute nelle varie ordinanze di rimessione, la rilevanza delle questioni proposte appare sempre fondata su tale dedotta limitazione e che i giudizi di legittimità costituzionale con esse promossi richiedono una unica trattazione, stante la sostanziale unitarietà dell'oggetto;

Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;

Rilevato che con gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria"), l'art. 58, quarto comma - che conteneva la norma in base alla quale i giudici a quibus hanno

ritenuto sussistente la suddetta limitazione della possibilità di conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 - è stato abrogato con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del detto d.P.R. n. 633 del 1972, e sostituito da un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente;

Considerato che anche gli artt. 43 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono stati sostituiti dall'art. 1 del citato d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24;

Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.